

COMUNE DI COPCORAZZO

Provincia di Milano

---

05.01

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

---

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale, nell'interesse dei singoli e della collettività.

- a) la occupazione sia temporanea che permanente del suolo pubblico;
- b) la salvaguardia del pubblico decoro, della moralità, della libertà, della quiete.

Esso ha inoltre lo scopo di assicurare l'osservanza, oltrechè delle leggi, anche dei regolamenti e ordinanze, emanati dallo Stato, dalla Provincia e dal Comune, reprimendone le eventuali infrazioni e prescrivendone le sanzioni.

#### ART. 2 - OSSERVANZA DEGLI ORDINI

Oltre alle norme in esso contenute il cittadino è tenuto ad osservare le disposizioni stabilite per singole circostanze dall'Amministrazione Comunale, e gli ordini anche verbali dati dai Vigili Urbani o dai funzionari municipali nei limiti dei poteri loro conferiti dalle leggi e dai regolamenti.

#### ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL REGOLAMENTO

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni qui contenute è affidato al Corpo dei Vigili Urbani.

#### ART. 4 - FACOLTA' DEGLI AGENTI MUNICIPALI

Gli Agenti di Polizia Urbana nell'esercizio delle loro funzioni potranno accedere negli atrii, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolge attività sottoposta alla vigilanza comunale.

Fossono accedere nei locali privati di abitazione solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze delle Autorità, osservato il disposto dell'art. 333 del Codice di Procedura Penale.

#### ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili e bevande destinate alla vendita, agli utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione formazione e cottura, può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in infrazione, distruzione di sostanze insolubili, soppressione di animali pericolosi, esecuzione di opere a carico di privati, sospensione di lavori in corso, riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.

Le spese che a tale scopo si incontrano sono a carico degli interessati e ripetibili fiscalmente in conformità dell'art. 55 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale n. 383 del 3/3/1934.

Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro sul suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la infrazione, provvederà, ove non provveda subito il trasgressore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo restando le spese a carico del trasgressore stesso.

#### ART. 6 - OBBLIGO DELLA ELIMINAZIONE DEL DANNO

La contestazione di ogni infrazione oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.

#### ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEL TRASGRESSORE

Quando il trasgressore non sia identificabile all'atto dell'accertamento della infrazione perchè sprovvisto di documenti idonei, gli agenti debbono accompagnarlo al Comando dei Vigili Urbani o al Comando Stazione CC. per gli incumbenti del caso.

### TITOLO II°

## DEL SUOLO PUBBLICO

#### ART. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Nessuna occupazione del suolo, del sottosuolo e dell'area soprastante il suolo pubblico o di dominio privato soggette a servitù di uso pubblico, potrà essere fatta senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade e piazze e mezzo di installazioni od ingombri non può essere consentita, salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.

L'autorizzazione che riguardi concessioni sia temporanee che permanenti, deve risultare da apposito atto o licenza, portante l'indicazione della qualità dell'occupazione concessa, dello spazio, della durata e della tassa dovuta.

#### ART. 9 - OBBLIGATORietà DI PREVENTIVA DOMANDA

Chiunque intenda occupare anche temporaneamente il suolo pubblico con opere, installazioni di qualunque natura o depositi, deve presentare domanda all'Amministrazione Comunale, indicando lo scopo, l'estensione e la durata dell'occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto, la licenza.

#### ART. 10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

L'Amministrazione Comunale potrà concedere permessi giornalieri, temporanei o permanenti.

Il permesso giornaliero autorizza un'occupazione giornaliera o per un periodo di tempo determinato comunque non mai superiore a dieci giorni.

Il permesso temporaneo (licenza) autorizza un'occupazione di spazio od area per un periodo di tempo determinato non mai superiore alla fine dell'anno in corso.

Tale concessione è rinnovabile ogni anno ed è fatto obbligo per tanto di presentarne domanda entro il 31 dicembre.

Il permesso permanente autorizza una occupazione di spazio od area a carattere fisso mediante stipulazione di apposito atto di concessione.

#### ART. 11 - REVOCABILITA' DELLA CONCESSIONE

In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo giudizio insindacabile può per iscritto sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza, o atto di concessione, nonchè per ragioni di visibilità o per altri motivi di interesse pubblico.

Nei casi urgenti i funzionari, gli agenti del Corpo Vigili Urbani possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.

Nel caso di revoca l'Amministrazione Comunale ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo di tempo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

#### ART. 12 - ESAZIONI DELLA TASSA

La tassa per l'occupazione di suolo pubblico viene pagata direttamente all'Ufficio Incasricato, dietro rilascio di quietanza, quelle per le concessioni permanenti sono esatte e mezzo ruoli esattoriali o a mezzo reversale di tesoreria.

#### ART. 13 - OBBLIGHI PER CHI COMPIA LAVORI O FACCIA DEPOSITI SULLE STRADE

Chiunque compia lavori, ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le vigenti leggi e norme:

per la tutela delle strade e per la circolazione deve provvedere allo sbarramento collocando un numero sufficiente di segnalazioni e larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiore di mt. 1,70.

Al calare del sole tali segnalazioni devono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa che dovranno rimanere accesi sino all'alba.

E' fatto obbligo dei lumi di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

#### ART. 14 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE E BANCHINE STRADALI

L'occupazione di marciapiedi o banchine, con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, non è mai consentito davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupati fino a un massimo di due terzi della loro larghezza.

Comunque, sul marciapiede o sulle banchine, deve essere riservata alla circolazione pedonale, una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza, se dal lato della carreggiata è di almeno mt. 1,50 in ogni altro caso.

L'Amministrazione Comunale può negare la concessione anche qualora le anzidette misure minime fossero rispettate quando vi si pongono regioni di viabilità e di sicurezza del traffico.

#### ART. 15 - TENDE SOLARI

Le tende solari protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore a mt. 2,20 dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri venti dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione per l'installazione di tende solari protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alla preventiva licenza dell'Autorità Comunale, è subordinata alla condizione che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie. I cartelli indicatori di viabilità, i semafori, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Non è consentita l'applicazione alle tende solari di tendine mobili né laterali né frontali.

Le tende solari possono essere abbassate quando i raggi del sole cadono direttamente nelle vetrine e devono essere alzate prima che sia trascorso il periodo di mezz'ora da che è cessata tale condizione.

Le tende solari devono essere immediatamente alzate in caso di forti venti e alla caduta di pioggia.

#### ART. 16 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITÀ LUMINOSA

Oltre a quanto stabilito dal regolamento edilizio sono vietate le esposizioni di insegne, cartelli, altri mezzi pubblicitari, sorgenti luminose e infissi in genere, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano a giudizio dell'Amministrazione Comunale ingenerare confusione con i segnali stradali o con le segnalazioni luminose di circolazione, ovvero renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che riproducano abbagliamento.

È vietato esporre vetrine anche di sporgenza minima ove il marciapiede o banchina sia inferiore a mt. 1,50.

#### ART. 17 - ESPOSIZIONI DI MERCI O DERRATE

Oltre a quanto può stabilire il regolamento di igiene, le concessioni di occupazione del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate ecc. all'esterno di negozi, possono essere fatte purché non arrechino intralcio al movimento dei pedoni e non arrechino danni.

Per l'esposizione di frutta e verdura è fatto obbligo ad un minimo di altezza di mt. 0,70 dal suolo.

In relazione a quanto già stabilito dall'art. 14 del presente regolamento, non potranno comunque essere concesse licenze quando i marciapiedi siano di larghezza inferiore a mt. 1,50 né quando siano di larghezza superiore ma con circolazione pedonale intensa.

Non è ammessa l'occupazione per giochi o prodotti gocciolanti o che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico.

Non è ammessa l'occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.

#### ART. 18 - COMMERCIO AMBULANTE

Ai venditori ambulanti non è consentita alcuna occupazione del suolo pubblico se non nella zona riservata a mercato.

Può tuttavia l'Amministrazione Comunale concedere a tempo illimitato speciali permessi atti a favorire lo smaltimento di alcune derrate a coloro che facciano espressa domanda e per particolari contingenze.

Tali concessioni verranno fatte di norma in zone periferiche e non in corrispondenza di crocevia, curve, né altre località dove possano recare intralcio alla circolazione.

#### ART. 19 - FIERE E MANIF. STAZIONI VARIE

Le fiere e altre manifestazioni che occupano anche provvisoriamente con veicoli, baracche, banchi, tende e simili il suolo stradale, possono di regola essere consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico, a condizione che non arrechi né ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il traffico.

L'occupazione di suolo pubblico per quanto al comma precedente è subordinata alla preventiva richiesta di licenza la quale sarà accolta previa parere dell'Ufficiale Sanitario e del Comando Vigili Urbani.

#### ART. 20 - SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L'ATTENZIONE DEI PASSANTI

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni audizioni, annunci di risultati sportivi, tali da essere uditi o visti dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di gruppi di persone, deve chiedere preventiva licenza all'Amministrazione Comunale, che può negarla quando i marciapiedi non siano di larghezza sufficiente e possa recare intralcio sia alla circolazione stradale che al movimento pedonale.

#### ART. 21 - USO DI SCALE A MANO, AEREE, DI PONTI MOBILI E FISSI

L'uso di scale a mano è permesso, purché non sia fatto per conto di terzi, senza licenza dall'Amministrazione Comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alla condizione che le scale sieno custodite alla base da personale all'uopo idoneo.

L'uso di scale a mano, aeree, di ponti mobili e fissi o a cavalletti se fatti per conto terzi, sono subordinati a licenza dell'Amministrazione Comunale. Nei casi di assoluta urgenza la licenza può essere richiesta, anche immediatamente dopo l'inizio dell'uso.

L'Amministrazione Comunale può assoggettare la licenza a prescrizioni e limitazioni d'orario.

#### ART. 22 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI.

La concessione di erigere sul luogo pubblico edicole e chioschi, ovvero installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli dei pedoni o di diminuzione della visibilità agli incroci e curve.

In nessun caso sarà concessa licenza ad una distanza inferiore a mt. 25 dagli incroci, a mt. 15 dall'inizio delle curve e lungo le stesse.

La predetta concessione non può essere accordata neppure sotto i portici o sottopassaggi in genere.

#### ART. 23 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

La concessione di nullo osta per l'impianto di chioschi o colonne di distribuzione di carburante, oltre ad essere soggetta alle disposizioni della Legge di materia vigenti, non può essere accordata se non sentiti i pareri della Commissione Edilizia, e del Comando Vigili Urbani.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, nelle curve e negli incroci, non sostino sulla carreggiata durante il rifornimento ed in ogni caso non arrechino ostacolo al traffico.

#### ART. 24 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO

Sul suolo pubblico adibito al transito sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercizio sportivo che possa recare intralcio alla circolazione.

E' assolutamente vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini e di trampoli, scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale consentire l'uso dei pattini in determinate zone e con le limitazioni d'orario che riterrà opportuno.

#### ART. 25 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE

Gli organizzatori di gare sportive o manifestazioni su strade pubbliche devono darne avviso all'Amministrazione Comunale, ottenendone la relativa autorizzazione.

#### ART. 26 - ROTOLAMENTO DI OGGETTI

E' vietato far rotolare nelle vie o nelle piazze, botti, cerchioni, ruote o altri oggetti.

L'Amministrazione Comunale può, in casi di particolare necessità, concedere di volta in volta speciali deroghe.

#### ART. 27 - OCCUPAZIONI PERICOLOSE, ROLISTE O INCOMODE

Nei luoghi pubblici è vietato gettare oggetti e fare depositi senza le necessarie precauzioni che possano comunque creare pericolo, ostacolo ed incomodo alla libera circolazione.

#### ART. 28 - SGOBBIO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI

Durante e dopo nevicate, i proprietari di immobili, dalle ore 7 alle ore 20, devono tenere completamente sgobbio dalla neve il marciapiede, o, quando questo non esiste, uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza dei muri frontali della rispettiva proprietà.

Tale larghezza è consentita minore quando a fianco del marciapiede esistono rotaie di tram.

L'obbligo anzidetto compete anche, direttamente o in collaborazione con i proprietari degli immobili, ai conduttori degli esercizi fronteggianti strade e piazze pubbliche e soggette al pubblico transito.

I balconi e i davanzali devono essere sgomberati prima o contemporaneamente alla spazzatura delle vie sottostanti ed in modo da non arrecare molestie ai passanti.

I proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono senza permesso, e senza le dovute segnalazioni di pericolo, scaricarne la neve sul suolo pubblico.

#### ART. 29 - CARICO E SCARICO DI COSE

Le fermate, le soste temporanee dei mezzi di trasporto per caricare e scaricare persone o cose, non sono calcolate occupazioni di suolo pubblico e debbono essere limitate al tempo strettamente necessario.

Si dovranno comunque sempre osservare le disposizioni previste dal Codice della Strada.

In casi di eccezionali esigenze di viabilità il Comando Vigili può fissare di volta in volta e per qualsiasi località, limiti d'orario e permessi di soste.

Le operazioni di carico e scarico di cui al presente articolo devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione evitando di danneggiare il suolo pubblico ed in modo da non recare disturbo alla quiete pubblica.

Ad operazione ultimata il suolo deve presentarsi pulito.

In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente, salvo rivalsa delle spese verso i responsabili.

### TITOLO III°

#### DECORO PUBBLICO

#### ART. 30 - AFFISSIONE DI MANIFESTI

E' fatto divieto ai terzi di effettuare l'affissione di manifesti striscioni ed avvisi in genere e di qualunque natura.

La loro affissione deve essere effettuata esclusivamente tramite l'apposito ufficio municipale.

#### ART. 31 - CARTELLI, ISCRIZIONI

Il collocamento di cartelli, iscrizioni di qualunque specie ed in genere di opere sia di carattere temporaneo che permanente, potrà essere consentito quando siano salvaguardati il panorama e la viabilità.

#### ART. 32 - MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI

Prima di collocare: monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco sentito il parere dell'Edilizia e della Toponomastica.

A tale scopo dovranno venire presentati uniti alla domanda, i disegni modelli e fotografie, nonché il testo dell'epigrafe o quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.

ART. 33 - I BRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI, ECC.

E' vietato recare danno, imbrattare con scritte, figure, segni o in altri modi i monumenti, le mura degli edifici pubblici o privati ecc., i marciapiedi ed i lastricati delle vie o delle piazze, le spallette fra corsi d'acqua ed i ponti, i sedili, le colonne, le fontanelle e gli orinatoi.

ART. 34 - CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI

E' fatto obbligo ai proprietari di mantenere sempre le pareti esterne delle case verso le pubbliche strade ed i muri di cinta ben riparati e decentemente tinteggiati, con tutti gli accessori dei balconi, finestre, grondaie, ecc. ben assicurati.

ART. 35 - DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA

E' vietato tenere distesi, biancheria, panni o simili fuori dalle finestre, sui balconi o terrazzi e nei giardini visibili dal suolo pubblico.

ART. 36 - BATTITURA DI PANNI E TAPPETI

E' vietato battere panni, tappeti, tende, effetti lattarecci ecc. dalle finestre, balconi, terrazze prospicienti sul suolo pubblico, pulsare oggetti che comunque possano lasciar cadere rifiuti o residui sul suolo sottostante.

Le suddette operazioni potranno essere consentite sugli spazi privati dalle ore 8 alle 10.

ART. 37 - RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE

Nei viali, giardini e nei pubblici passaggi ove esistono aiuole ed alberi, è vietato:

a) cogliere fiori, strappare fronde o virgulti e recare in qualunque modo danno alle piante, alle siepi, agli steccati o ripari, ai sedili, agli acquedotti, fontane, vasche e qualsiasi oggetto, posto a pubblico uso ed ornamento;

b) passeggiare sui tappeti erbosi, aiuole, ed in qualunque altra parte non determinata a pubblico passaggio, ed introdurvi cani ed altri animali;

c) transitare con qualsiasi mezzo nei viali e aree riservati ai pedoni;

d) salire sugli alberi, appendervi ed affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni, ecc. inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.

ART. 38 - USO DEGLI ORINATOI

E' vietato soddisfare alle corporali esigenze fuori dagli appositi manufatti.

E' vietato pure allontanarsi dai gabinetti o degli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.

ART. 39 - OBBLIGHI DI TERAPIE GABINETTI NEI PUBBLICI ESERCIZI

E' fatto obbligo ad ogni esercizio pubblico di avere un adeguato numero di gabinetti ed orinatoi di facile accesso al pubblico. .../...

I gabinetti e gli orinatoi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni impartite dall'Ufficio Igiene.

**ART. 40 - ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA**

E' rigorosamente vietato mostrare alla pubblica vista nudità che offendano il pubblico, piaghe o defecità ributtanti.

E' vietato anche trasportare bestie morte in carri o automezzi non perfettamente chiusi.

**ART. 41 - LAVATURE DI VETRINE E MOSTRE**

La lavatura delle vetrine o mostre collocate all'esterno dei negozi non potrà essere eseguita dopo le ore 10 e non deve comunque arrecare intralci alla viabilità.

**ART. 42 - TRASPORTO MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramaglie, sostanze in polvere, liquidi e semi liquidi, deve essere effettuata su carri atti al trasporto in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai trasgressori oltre alla penale che sarà loro inflitta è fatto obbligo di provvedere all'immediata pulizia del suolo pubblico.

**ART. 43 - NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO**

E' vietato a chi trasporta e vende commestibili ed altre mercanzie, ed a chi raccoglie stracci, carta, rottami e simili, di gettare o lasciare cadere sul suolo pubblico alcuna parte di esso anche residua.

E' vietato sul suolo pubblico la distribuzione di qualsiasi oggetto che possa recar pregiudizi alla nettezza o disturbo alla circolazione.

E' fatto obbligo provvedere alla nettezza del suolo pubblico a chiunque l'abbia diminuita anche nel compiere qualsiasi atto permesso dalle norme in vigore.

I venditori di cocomeri, di gelati e di altre merci che producono residui, devono munirsi di apposito recipiente dove la clientela possa collocarvi.

I cittadini non devono gettare per terra rifiuti, carta, involucri di ogni genere ecc. ma perli negli appositi cestelli.

**ART. 44 - TRASPORTO DI MATERIALI CON ESALAZIONI NAUSEANTI**

Il carico od il trasporto di materiale con esalazioni nauseanti o insolubri (letame, ossa, pelli, sostanze putrefatte ecc.) dovrà eseguirsi nei giorni feriali dalla mezzanotte alle sei.

Detti trasporti dovranno sempre effettuarsi per la via più breve e con carri che non permettano dispersioni di detta materia.

E' assolutamente vietata la sosta nel centro abitato, ai mezzi carichi di detto materiale.

**ART. 45 - SPAZZATURE E SCARICO DI RIFIUTI**

E' proibito nell'interno delle case, nei cortili, nelle vicinanze di abitazioni qualunque ammasso di spazzatura e di qualunque materiale

fermentabile e che possa produrre cattive esalazioni.

È pure vietato lo scarico di tutti i materiali lungo corsi di acqua, nonchè nelle cave, anche quando siano private proprietà.

**ART. 46 - POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE**

La vuotatura dei pozzi e lo spurgo delle vasche biologiche dovranno essere effettuati con sistema pneumatico. Qualora non sia possibile potrà avvenire con altro sistema approvato preventivamente dall'Ufficiale Sanitario.

L'operazione di vuotatura e spurgo dovrà essere compiuta non mai prima delle ore 24 e non mai dopo le ore 5 dal 1° aprile al 30 settembre, e le ore 6 dal 1° ottobre al 31 marzo.

Si dovrà effettuare in modo che non avvengano dispersioni di materie sul suolo pubblico e qualora dovessero verificarsi, l'interessato dovrà immediatamente provvedere alla perfetta pulizia del suolo con sufficiente lavaggio o con acqua corrente e con soluzione disinfettante e deodorante.

**ART. 47 - DIVIETI DI DANNEGGIARE I PIANTI PUBBLICI**

Salvo le maggiori sanzioni previste dal Codice Penale, è vietato:

- a) otturare le caditoie degli orinatoi e delle fogne o introdurre materiale solido e spazzature;
- b) inbrattare o danneggiare in qualsiasi modo orinatoi e gabinetti e i locali ove si trovano;
- c) impedire o diminuire l'efficacia dell'uso o recare danno in qualunque modo agli oggetti della pubblica illuminazione, alle linee aeree, ai binari delle tramvie, alle segnalazioni stradali, alle fontane e fontanelle, alle panchine, ai monumenti ed ogni altra cosa destinata al pubblico.

**ART. 48 - DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU INFERRIATE CANCELLATE E ALTRI OGGETTI PUBBLICI**

È vietato sdraiarsi sulle panchine pubbliche, sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese e delle abitazioni private.

È del pari vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali della pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili, camminare sulle spallette dei corsi d'acqua e dei ponti.

**ART. 49 - DIVIETI DI ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA E AL DECORO E ALLA MORALITÀ**

È vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro e alla moralità.

**ART. 50 - OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO**

I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata del Comune, dovranno recingere solidamente i terreni stessi in modo che nessuno vi si possa liberamente e facilmente introdurre.

La stessa disposizione potrà essere estesa dal Sindaco anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza ed il decoro, la morale, o necessario nel pubblico interesse.

La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e d'aspetto decoroso.

E' comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possono costituire pericolo per i passanti.

#### TITOLO IV°

#### QUIETE PUBBLICA

##### ART. 51 - DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE

E' vietato nel centro abitato del Comune, l'uso delle sirene comprese quelle degli stabilimenti industriali usate per il segnale di inizio o di cessazione del lavoro.

##### ART. 52 - GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI

E' fatto divieto ai venditori ed ai giornalisti di gridare a scopo di richiamo sia per le strade e le piazze, che nell'interno dei locali aperti al pubblico o nei cortili dei fabbricati.

L'uso di altoparlanti pubblicitari può essere consentito solo previa autorizzazione del Sindaco che fisserà le modalità relative.

##### ART. 53 - CANTI E SCHIAMAZZI

Gli schiamazzi sono vietati sia di giorno che di notte, sono inoltre vietati i canti quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica.

##### ART. 54 - SUONATORI AMBULANTI

Il mestiere di suonatore ambulanti è vietato nelle vie e piazze pubbliche o aperte al pubblico quando costituiscono disturbo alla quiete pubblica o intralcio alla circolazione.

##### ART. 55 - RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE

E' vietato produrre o lasciar produrre nelle abitazioni private, rumori, suoni, canti che possano comunque recare disturbo ai vicini.

A tale limitazione sono pure soggetti gli apparecchi radio e televisori.

##### ART. 56 - SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI

Le sale da ballo, i cinema e ritrovi devono essere attivati in modo tale che i suoni non possono essere percepiti all'esterno e qualora fossero gestite all'aperto, devono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale la quale può concedere la loro apertura solo quando non rechino disturbo al vicinato subordinandola a determinate condizioni.

##### ART. 57 - CAUTELE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CAUSE DI MOLESTIE AL VICINATO

Chi eserciti un'arte, un mestiere, od industrie, deve usare ogni cautela per evitare molestie od incomodo agli abitanti vicini per rumori

e polveri propagantesi nell'aria, attraverso i muri o in qualsiasi modo o per vibrazioni e scuotimenti dannosi.

E' vietata ogni rumorosità di qualsiasi organo e natura che superi all'esterno del luogo ove si produce, i 60 Db di intensità.

**ART. 58 - OBBLIGATORietà DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITA'**

Chiunque voglia attivare un mestiere o industria che può produrre rumori o vibrazioni, anche se l'impianto deve essere installato in fabbricati già esistenti, deve chiederne autorizzazione al Sindaco che potrà concederla, subordinandola a determinate condizioni, ove l'attività non risulti di disturbo alla quiete del lavoro e del riposo dei cittadini.

**ART. 59 - DIVIETO E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DISTURBO**

Nonostante sia stata accordata la licenza ed anche quando il titolare dell'azienda non avesse creduto opportuno richiedere licenza non ritenendo la sua attività rumorosa o molesta, il Sindaco può sempre vietare l'esercizio quando rechi disturbo ovvero imporre limitazioni dello esercizio dell'attività stessa.

**ART. 60 - MESTIERI E INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE**

I mestieri e le industrie particolarmente rumorose come calderai, lattonieri, carpentieri, aziende di lavorazione del legno ecc., potranno essere esercitate solo nella zona industriale.

Alle officine assistenza auto e moto, è vietato tenere motori in movimento per rodaggio e produrre altri rumori nei cortili o nei locali donde può derivare disturbo ai vicini.

**ART. 61 - LIMITAZIONI DI ORARIO**

Ferme restando le disposizioni di cui sopra l'esercizio delle arti, mestieri ed industrie rumorose è permesso soltanto nelle ore dalle 7 alle 20 dal 1° aprile al 30 settembre, dalle 8 alle 20 dal 1° ottobre al 31 marzo, salvo concessioni speciali da parte dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 62 - LIMITAZIONE DEI RUMORI**

Ogni rumore prodotto provvisoriamente da qualsiasi mezzo e per qualsiasi ragione deve essere limitato immediatamente sia nel tempo che nell'intensità.

**ART. 63 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO**

E' vietato nel centro abitato, tenere animali che specialmente di notte, rechino disturbo al vicinato.

In tale caso, gli agenti municipali oltre ad accertare l'infrazione, a carico del detentore, lo diffideranno ad allontanare l'animale che abbia originato la infrazione od a porlo in condizioni di non disturbare la quiete.

**ART. 64 - USO DELLE CAMPANE**

L'uso delle campane è consentito:

- a) per riti religiosi,
- b) per straordinarie ricorrenze;

.../...

c) per ordini impartiti dalle Superiori Autorità.

Il suono straordinario delle campane con l'uso della tastiera in caso di ricorrenze festive, non deve durare oltre tre minuti per ogni suonata con un intervallo di cinque minuti tra una suonata e l'altra.

E' in facoltà del Sindaco di vietare o limitare l'uso delle campane quando per l'infiarire di epidemia esso possa aggravare l'inquietitudine pubblica.

#### ART. 65 - ATTIVITA' GIA' ESISTENTI

Tutti coloro che all'approvazione del presente regolamento esercitano arti, mestieri, industrie che creano rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa licenza entro il termine di tre mesi dalla data della approvazione ed apportare sempre entro il termine di un anno le modifiche che dovessero essere richieste.

Il termine potrà essere prorogato a tempo maggiore quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

### TITOLO V°

#### NORME PER OVVIARE AI PERICOLI DI INCENDIO

#### ART. 66 - SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI

Le aziende che esercitano la produzione, la trasformazione, il deposito la utilizzazione o la vendita di sostanze e liquidi esplosivi, infiammabili e combustibili, devono sottostare alle disposizioni portate dal R.D. Legge 2 novembre 1933, n. 1741 e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 20 luglio 1934 n. 1303, nonché dalle norme tecniche di sicurezza approvate con D. Ministeriale 31 luglio 1934 e dalle norme contenute nel regolamento per la esecuzione delle Leggi di P.S. 6 maggio 1940, n. 635 e da ogni disposizione successiva.

#### ART. 67 - AUTORIMESSE

Le autorimesse, sia pubbliche che private, devono osservare le disposizioni di cui alle norme Tecniche di sicurezza approvate con D. Ministeriale 31 luglio 1934, e successive.

Esse si intendono inoltre sottoposte alla vigilanza del Comune del Corpo Provinciale Vigili del Fuoco per quanto riguarda la prevenzione incendi.

#### ART. 68 - OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI

Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili sono tenute a provvedersi di licenza del Sindaco.

Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere ed i carboni, anche il legname d'opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero in tritume, materiali di imballaggio, zolfo, caucciù, gomma elastica e derivati.

E' fatta eccezione dall'obbligo della licenza per i depositi ad uso esclusivamente privato, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento.

La licenza potrà essere negata quando dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

**ART. 69 - REQUISITI DEI LOCALI DEI DEPOSITI E LUOGHI DI VENDITA DI  
COMBUSTIBILI**

I depositi ed i luoghi di vendita dei combustibili di cui al precedente articolo devono essere al piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.

In genere i depositi e magazzini superanti i mc. 1.000 dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.

Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche nell'interno dell'abitato, se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre, oppure coperti da volta reale, con pareti e soffitto di struttura incombustibile, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.

Le aperture di comunicazioni con locali di abitazioni e gabbie delle scale, devono essere convenientemente protette.

**ART. 70 FUCINE E FORNI**

Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e muniti di cappa costruita esclusivamente in muratura o di ferro.

I forni di panetterie, pasticcerie o per qualsiasi altro analogo esercizio ed uso, devono essere difesi con una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore con superiore suolo in mattoni.

Non si possono attivare forni o fucine senza licenza del Sindaco che caso per caso, stabilirà le precauzioni e le providenze che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.

La non osservanza della prescrizione stabilita al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca e l'annullamento di essa.

**ART. 71 - ACCATASTAMENTO DI LEGNA NEI CORTILI**

E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili, circondati da fabbricato da più di due lati, legna o qualsiasi altra materia di facile accensione se non adottando le cautele che caso per caso il Sindaco riterrà di dovere prescrivere.

**ART. 72 - GABBIE DI SCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO**

Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio delle persone.

**ART. 73 - CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO**

Ogni locale in cui si voglia far uso del fumo, deve essere provveduto di camino, a canale di tiraggio per condurre i prodotti della combustione al di sopra dei tetti.

Le bocche, canne o tubi di camini, stufe, forni non possono essere addossati a pareti di legno.

Essi devono essere periodicamente spazzati dalla fuliggine.

**ART. 74 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI DI CASE DI  
ABITAZIONE**

Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola deten-

zione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.

E' vietato di costruirvi ammassi di materiale da imballaggi di carta straccia e simili.

I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo.

#### ART. 75 - FINESTRE OD APERTURE DEI SOTTERRANEI

Le finestre od aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere muniti di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.

#### ART. 76 - DIVIETO DI DETEZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOLAI

Nei solai sono vietati depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.

#### ART. 77 - ORDINANZE DEL SINDACO

Qualora vengo riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alle canne dei camini, ai forni, alle fucine e simili, porti pericolo di incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.

#### ART. 78 - DIVIETO DI USO DI FIAMME LIBERE

E' assolutamente vietato:

- a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas, anche in luoghi aperti;
- b) riscaldare la cera naturale e artificiale specialmente se in miscela con acqua ragia, sopra fiamma libera o fecolare, tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
- c) fornire di alcool, petroli e benzina le lampade ed i fornelli mentre sono accesi ed in vicinanza di fiamme libera.

#### ART. 79 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI

Nell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualsiasi arma.

Anche in caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve venire sempre richiesta l'autorizzazione da parte delle Autorità Comunali, la quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri accidenti.

E' pure proibito di gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio zolfanelli od altri oggetti accesi.

#### ART. 80 - OBBLIGO DELLA SEGNALAZIONE DI INCENDI

Nel caso di incendio, gli abitanti del locale incendiato o i più vicini ed ogni altra persona che si trovi presente o lo avvisti, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Corpo di Guardia dei Vigili del Fuoco.

ART. 81 - PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

Tutti coloro che accorrono sul luogo dell'incendio sono tenuti a richiesta dell'Autorità ad adoperarsi per la estinzione coadiuvando i Vigili del Fuoco.

La direzione del servizio di estinzione degli incendi, spetta unicamente al Comandante dei Vigili anzidetti od a chi ne fa le veci e ad esso devono essere soggetti tanto i cittadini, quanto gli eventuali reparti di truppa.

ART. 82 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI

I Vigili del Fuoco e gli agenti della forza pubblica possono all'occorrenza, introdursi nelle case o accedere ai tetti vicini con gli utensili impiegati per la estinzione, ed i rispettivi proprietari ed inquilini sono obbligati a permetterlo, come pure a permettere l'uso dei loro pozzi e fontane.

ART. 83 - FORNITURA DI UTENSILI PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI

Nei casi di cui ai precedenti articoli è obbligo d'ognuno di mettere a disposizione dell'Autorità dirigente e per solo uso dei Vigili del Fuoco quegli utensili che possono contribuire all'estinzione dell'incendio salvo il diritto a conseguire dal padrone del locale o degli oggetti incendiati, il risarcimento del danno che gli utensili dovessero patire.

ART. 84 - ILLUMINAZIONE DELLE FINESTRE IN CASO DI INCENDI NOTTURNI

Se l'incendio avviene di notte gli abitanti delle case vicine ove ne siano richiesti, non possono ricusarsi di illuminare le finestre.

ART. 85 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITÀ

Tutti coloro che prendono parte direttamente od indirettamente o comunque assistono all'estinzione dell'incendio devono ritirarsi a qualunque intima dell'Autorità che dirige i lavori di estinzione o degli Agenti.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 86 - ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE INFRAZIONI

L'accertamento e la risoluzione in via Amministrativa delle infrazioni al presente regolamento ed alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità ad esso, sono disciplinati dagli art. 106 e seguenti del T.U. delle Legge Comunale e Provinciale.

La suddetta disposizione non si applica ai casi in cui la Legge di sponga altrimenti.

ART. 87 - OBLAZIONE IN VIA BREVE

La conciliazione amministrativa della infrazione può essere eseguita, da parte del trasgressore, mediante il pagamento di una somma fissa a mani dell'agente o del funzionario che abbia accertato la infrazione che ne rilascerà la relativa ricevuta, staccandola da apposito bollettario a madre e figlia.

La misura della somma fissa da pagarsi a titolo di oblazione è stabilita con provvedimento della Giunta Municipale che potrà anche stabilire le contravvenzioni da escludere da tale forma di conciliazione amministrativa.

ART. 88 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento entrerà in vigore entro il termine di mesi tre dalla intervenuta sua approvazione e conseguente pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE



IL SINDACO



# I N D I C E

## TITOLO I°

### DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - OSSERVANZA DEGLI ORDINI
- ART. 3 - ATTRIBUZIONE DEL COMPITO DI FAR OSSERVARE IL REGOLAMENTO
- ART. 4 - FACOLTA' DEGLI AGENTI MUNICIPALI
- ART. 5 - ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
- ART. 6 - OBBLIGO DELLA ELIMINAZIONE DEL DANNO
- ART. 7 - IDENTIFICAZIONE DEL TRASGRESSORE

## TITOLO II°

### DEL SUOLO PUBBLICO

- ART. 8 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 9 - OBBLIGATORIETA' DI PREVENTIVA DOMANDA
- ART. 10 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI
- ART. 11 - RIVOCABILITA' DELLA CONCESSIONE
- ART. 12 - PERCESSIONE DELLA TASSA
- ART. 13 - OBBLIGHI PER CHI COMPIA LAVORI O FACCIA DEPOSITI SULLE STRADE
- ART. 14 - OCCUPAZIONE DI MARCIAPIEDE E BANCHINE STRADALI
- ART. 15 - TENDE SOLARI
- ART. 16 - INSEGNE, VETRINE E PUBBLICITA' LUMINOSA
- ART. 17 - ESPOSIZIONE DI MERCE O DERRATE
- ART. 18 - COMMERCIO AMBULANTE
- ART. 19 - FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE
- ART. 20 - SPETTACOLI E VETRINE RICHIAMANTI L'ATTENZIONE DEI PASSANTI
- ART. 21 - USO DI SCALE A MANO, AEREE, DI PONTI MOBILI O FISSI
- ART. 22 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON EDICOLE, CHIOSCHI
- ART. 23 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- ART. 24 - DIVIETO DI GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO
- ART. 25 - OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER GARE SPORTIVE
- ART. 26 - ROTOLAMENTO DI OGGETTI
- ART. 27 - OCCUPAZIONI PERICOLOSE, MOLESTE O INCOMODE
- ART. 28 - SGOMBERO DELLA NEVE DAI MARCIAPIEDI, DAI BALCONI E DAI TETTI
- ART. 29 - CARICO E SCARICO DI COSE

## TITOLO III°

### DECORO PUBBLICO

- ART. 30 - AFFISSIONE DI MANIFESTI
- ART. 31 - CARTELLI, ISCRIZIONI
- ART. 32 - MONUMENTI, TARGHE, LAPIDI
- ART. 33 - INTERRATTAMENTO DI MURI, MONUMENTI, ECC.
- ART. 34 - CONSERVAZIONE E DECORO DELLE FRONTI DEI FABBRICATI
- ART. 35 - DIVIETO DI STENDERE BIANCHERIA
- ART. 36 - RATTURA DI PANNI E TAPETTI
- ART. 37 - RISPETTO DEI GIARDINI, ALBERI, AIUOLE
- ART. 38 - USO DEGLI ORINatoi
- ART. 39 - OBBLIGHI DI TENERE GABINETTI DEI PUBBLICI ESERCIZI
- ART. 40 - ATTI CONTRO LA PUBBLICA DECENZA
- ART. 41 - LAVATURE DI VETRINE E MOSTRE
- ART. 42 - TRASPORTO MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE

- ART. 43 - NETTEZZA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 44 - TRASPORTO DI MATERIALE CON ESALAZIONE NAUSEANTE
- ART. 45 - SPAZZATURE E SCARICO DI RIFIUTI
- ART. 46 - POZZI NERI E VASCHE BIOLOGICHE
- ART. 47 - DIVIETI DI DANNEGGIARE IMPIANTI PUBBLICI
- ART. 48 - DIVIETO DI SDRAIARSI IN LUOGHI PUBBLICI E DI SALIRE SU IMPERRIATE, CANCELLATE ED ALTRI MANUFATTI PUBBLICI
- ART. 49 - DIVIETI DI ATTI CONTRARI ALLA NETTEZZA E AL DECORO E ALLA MORALITA'
- ART. 50 - OBBLIGO DELLA RECINZIONE DEI TERRENI CONFINANTI COL SUOLO PUBBLICO

TITOLO IV°

QUIETE PUBBLICA

- ART. 51 - DIVIETO DELL'USO DELLE SIRENE
- ART. 52 - GRIDA DEI VENDITORI E ALTOPARLANTI PUBBLICITARI
- ART. 53 - CANTI E SCHIAMAZZI
- ART. 54 - SUONATORI AMBULANTI
- ART. 55 - RUMORI E SUONI NELLE ABITAZIONI PRIVATE
- ART. 56 - SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI
- ART. 57 - CAUTELE NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' CAUSE DI MOLESTIE AL VICINATO
- ART. 58 - OBBLIGATORIETA' DI LICENZA PER DETERMINATE ATTIVITA'
- ART. 59 - DIVIETO E LIMITAZIONI DELL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI DISTURBO
- ART. 60 - MESTIERI E INDUSTRIE PARTICOLARMENTE RUMOROSE
- ART. 61 - LIMITAZIONI DI ORARIO
- ART. 62 - LIMITAZIONE DEI RUMORI
- ART. 63 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI RECANTI DISTURBO
- ART. 64 - USO DELLE CAMPANE
- ART. 65 - ATTIVITA' GIA' ESISTENTI

TITOLO V°

NORME PER OVVIARE AI PERICOLI DI INCENDIO

- ART. 66 - SOSTANZE E LIQUIDI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI E COMBUSTIBILI
- ART. 67 - AUTORIMESSE
- ART. 68 - OBBLIGO DI LICENZA PER I DEPOSITI E LE VENDITE DI COMBUSTIBILI E MATERIALI INFIAMMABILI
- ART. 69 - REQUISITI DEI LOCALI DEI DEPOSITI E LUOGHI DI VENDITA DI COMBUSTIBILI
- ART. 70 - FUCINE E FORNI
- ART. 71 - ACCATASTAMENTO DI LEGNA IN CORNILI
- ART. 72 - GABBIE DI SCALE E LOCALI DI DISIMPEGNO
- ART. 73 - CAMINI E CANALI DI TIRAGGIO
- ART. 74 - DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOTTERRANEI DI CASE DI ABITAZIONE
- ART. 75 - FINESTRE ED APERTURE DEI SOTTERRANEI
- ART. 76 - DIVIETO DI DETENZIONE DI COMBUSTIBILI NEI SOLAI
- ART. 77 - ORDINANZE DEL SINDACO
- ART. 78 - DIVIETO DI USO DI FIAMME LIBERE
- ART. 79 - ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI
- ART. 80 - OBBLIGO DELLA SEGNALEZIONE DI INCENDI
- ART. 81 - PRESTAZIONI IN CASO DI INCENDIO

- ART. 82 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI DI STABILI E DEGLI INQUILINI
- ART. 83 - FORNITURA DI UTENSILI PER LO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI
- ART. 84 - ILLUMINAZIONE DELLE FINESTRE IN CASO DI INCENDI NOTTURNI
- ART. 85 - OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORITA'

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 86 - ACCERTAMENTO E CONCILIAZIONE DELLE INFRAZIONI
- ART. 87 - OBLAZIONE IN VIA BREVE
- ART. 88 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Approvato con delibera C.C.  
n. 115 del 17.9.71

Approvato G.P.A. redatto dal  
8.2.72 n. 1191

Prodotto dal P.S. n. 8372  
del giorno 22/3/72  
Il SEGRETARIO COM. 11



PER COPIA CONFORME

Concordato, il 11/11/72  
IL SEGRETARIO CAPO

*[Handwritten signature]*

# COMUNE di CONCOREZZO

PROVINCIA DI MILANO

N. 1414 di Prot.

Sessione straordinaria

Convocazione prima

Seduta pubblica

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

del reg. REGOLAMENTO POLIZIA URBANA. REANE ED APPROVAZIONE.  
 Oggetto: \_\_\_\_\_

L'anno settantuno addì diciasette del mese di settembre  
 alle ore 21,15 in CONCOREZZO e nella residenza Municipale in seguito a  
 regolare avviso scritto si è convocato il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sig. \_\_\_\_\_  
BRAMBILLA LINO (<sup>1</sup>) Sindaco, con l'assistenza del Segretario  
 Comunale Sig. Barbero dott. Angelo

I Consiglieri presenti risultano dal seguente prospetto:

N. Ordine	COGNOME E NOME	Presenza		N. progr.	COGNOME E NOME	Presenza	
		Presente	Assente			Presente	Assente
1	BRAMBILLA LINO	SI		16	IPPOLITO dott. IGNAZIO	SI	
2	BRAMBILLA ALBERTO	SI		17	BARAZZETTA MARIO		SI
3	VILLA STEFANO		SI	18	LIMONTA GIULIANO	SI	
4	MANZONI Prof. ANNA	SI		19	PIETRUCCI LAMBERTO	SI	
5	BRAMBILLA Reg. GIUSEPPE	SI		20	PENNA GONARIO		SI
6	BRAMBILLA p.i. ENRICO	SI		21			
7	VALAGUSSA p.i. VINCENZO	SI		22			
8	BRAMBILLA AMBROGIO	SI		23			
9	FARINA LUIGI	SI		24			
10	GRASSI p.i. EMILIO	SI		25			
11	GALBIATI p.i. CLAUDIO	SI		26			
12	BONCHI LUIGI	SI		27			
13	MONTICELLI ATTILIO	SI		28			
14	PALEARI GAUDENZIO		SI	29			
15	VALAGUSSA GIUSEPPE		SI	30			

In complesso si hanno i seguenti risultati: Consiglieri presenti n. 15 Assenti n. 5

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza ed accertatosi che l'oggetto da trattare si trova da 24 ore nella sala del consiglio, apre la seduta passando alla discussione dell'ordine del giorno come segue:

## IL SINDACO PRESIDENTE

### Riferisce:

Il vigente Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Conco-  
reago è stato approvato con deliberazione podestarile del 23-2-  
1928;

Dato il lungo tempo trascorso dalla sua approvazione detto  
regolamento risulta superato in molte sue prescrizioni.

Pertanto la Giunta Municipale ha provveduto alla redazione  
di un nuovo testo, più aderente alle necessità ed alle  
leggi che nel frattempo si sono succedute;

Il testo è quello già illustrato da tempo di Consiglieri Comuni-  
li per un esame preventivo;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentite il Sindaco Presidente;

Dopo breve discussione alla quale hanno partecipato diversi  
consiglieri per far rilevare che è giusto adottare un nuovo Rego-  
lamento di Polizia Urbana e per far presente la necessità che  
sia raccomandato a chi dovrà farlo osservare di provvedervi con  
un ragionato criterio e senza veemenze di sorta;

Frao atto della proposta fatta dal Consigliere Monticelli  
che della adozione del nuovo Regolamento sia informata la popola-  
zione in modo che possa adeguarsi senza attriti alle sue norme;

Vista la vigente Legge Comunale e Provinciale;

Ritenute che il testo di Regolamento predisposto dalla Giunta  
sia adeguato alle esigenze di questo Comune;

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge:

## D E L I B E R A

Di approvare come approvato il nuovo Regolamento di Polizia Ur-  
bana del Comune di Conco-reago nel testo allegato alla presente,  
quale pure integrare, composto da n. 88 articoli;

Di dare atto che all'entrata in vigore del nuovo Regolamento  
cesserà l'applicazione di quello adottato con deliberazione po-  
destarile del 23 febbraio 1929.

letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

(1) F.to Lina Brambilla

Il Consigliere Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Brambilla Alberto

(1) F.to Barbero dott. Angelo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale, certifico che copia della presente deliberazione venne affissa all'Albo di questo Comune il (1) giorno festivo 26.9.1971 e contro la stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

~~27.9.1971~~

Il Segretario Comunale

F.to Barbero dott. Angelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Concorenno, 27.9.1971

VISTO: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

**CENNO DI ESECUTIVITA'**

Pervenuta dalla Prefettura ricevuta del n. \_\_\_\_\_ div. \_\_\_\_\_

la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 530 per eseguita pubblicazione per 3 giorni all'Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Adel \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale

**APPROVAZIONE TUTORIA**

Prefettura di Urbino  
n. 2412 del 11.5 - 22.2.1972  
l. P.A. seduta del 8.2.72 n. 11.91  
visto per approvazione tutoria  
l. 22 Prefetto Pignatelli f.to Riccardi  
l. 22 Prefetto f.to Feltri

Publicato all'Albo Pretorio del 23.9.71  
il giorno 23.9.71 senza opposizioni o reclami

IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Per le copie aggiungere « f.to » e la dichiarazione di « Copia conforme all'originale per uso amministrativo », data, firma del Segretario Comunale o del Sindaco.

Per le deliberazioni soggette a speciale approvazione aggiungere: il giorno festivo o di mercato \_\_\_\_\_ senza che

si siano stati presentati opposizioni o reclami. \_\_\_\_\_ e cioè per 15 giorni consecutivi